



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 45

Oggetto: Il c.d. "Bonus prodotti riciclati" 2024

1. Premesse

Con l'art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) il Legislatore ha rifinanziato per il biennio 2023-2024 il credito d'imposta già previsto dall'art. 1, comma 73, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Alimentare (MASE) con:

- il Decreto 2.4.2024, n. 132 ha definito le modalità attuative del contributo in esame;
- il Decreto 17.11.2025, n. 353 ha recentemente approvato il modulo di domanda / attestazione delle spese utilizzabili per la richiesta del contributo relativo alle **spese sostenute nel 2024**;
- la News 18.11.2025 ha reso noto i termini per la presentazione della domanda dell'agevolazione in esame.

2. Soggetti beneficiari / ammontare del contributo /spese agevolabili

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle **imprese che acquistano**, nel 2024, **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

L'impresa alla data di presentazione della domanda, deve:

- risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro Imprese;
- svolgere un'attività economica in Italia, ivi disponendo di una sede principale / secondaria;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





Non possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
- che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni), è pari al **36% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo annuo di € 20.000**. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al **riparto delle risorse in proporzione** all'agevolazione richiesta dal singolo beneficiario.

Il credito d'imposta in esame **non è cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis".

SPESE AGEVOLABILI

In base all'art. 4, DM 2.4.2024 sono agevolabili gli acquisti **effettuati nel 2024**, di:

- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
 - gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Il contributo **non spetta** per gli acquisti di prodotti che, non essendo utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto richiedente, si configurano come merce oggetto di rivendita.

Per poter beneficiare dell'agevolazione in esame i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i requisiti tecnici (biodegradabilità, computabilità, ecc.) contenuti nell'Allegato 1 del Decreto 2.4.2024, di seguito riportato.



Tipologia spesa	Requisito tecnico	Certificazione (1)
Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica – art. 4, comma 1, lett. a), DM 2.4.2024.	a) contenuto di materiale riciclato pari maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”.	I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni: <ul style="list-style-type: none">• certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;• certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma UNI EN ISO 14021;• dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
	b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 “Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti” o UNI 10667-16 “Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione” o UNI 10667-17 “Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all’impiego in processi metallurgici e siderurgici”.	I prodotti devono essere corredati di rapporti di prova che attestino la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.



Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432 inclusi quelli in carta e cartone (quelli in legno non impregnati) – art. 4, comma 1, lett. b), DM 2.4.2024.	Biodegradabilità e compostabilità	<p>Gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono possedere una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002.</p> <p>Per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti, mediante autovalutazione, che il prodotto venduto sia biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432.</p> <p>Le certificazioni ai sensi della norma UNI EN 13432: 2002 sono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della EN 13432: 2000.</p>
Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta – art. 4, comma 1, lett. c), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 70%.	<p>I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;• certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;• dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo accreditato ex Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio – art. 4, comma 1, lett. d), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 60%.	
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro – art. 4, comma 1, lett. e), DM 2.4.2024.	Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100%.	

(1) Le certificazioni devono essere immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede l'ammissibilità della spesa (ad esempio, collegare la certificazione alla fattura di acquisto del prodotto).

Attestazione sostenimento delle spese

L'ammontare delle spese sostenute deve risultare da **un'apposita attestazione** (disponibile in allegato) resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. A tal fine, il certificatore deve



attestare:

- l'elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, lett. a), TUIR;
- l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario;
- l'integrale pagamento delle fatture di acquisto tramite il c/c intestato al soggetto beneficiario, con modalità tracciabili e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- che l'impresa beneficiaria non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis".

3. Termini di presentazione della domanda per il bonus 2024

Per accedere all'agevolazione riferita alle **spese 2024** il soggetto interessato deve **presentare dalle ore 12.00 dell'1.12.2025 alle ore 12.00 del 30.1.2026** un'apposita domanda (disponibile in allegato) tramite la piattaforma gestita da INVITALIA accessibile tramite SPID / CIE / CNS al seguente indirizzo

<https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>

Non rileva l'ordine temporale di invio delle domande (non è un click-day).

Nella domanda il soggetto beneficiario dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, compresi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati nell'Allegato 1, nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti / imballaggi oggetto del bonus;
- certificazioni tecniche di cui all'Allegato 1;
- fatture di acquisto corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

4. Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta in esame:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) utilizzando il codice tributo "7065";
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell'importo spettante.

Il MASE dopo aver verificato, tramite l'RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti "de minimis" procede alla registrazione dell'aiuto nel Registro.

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all'art. 125, Legge n. 124/2017, ossia indicazione in Nota integrativa ovvero pubblicazione sul proprio sito Internet / portale dell'Associazione di categoria di appartenenza.

5. Faq Mase aggiornate al 18.11.2025

SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
1.1 Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?
Possono accedere al contributo previsto dal bando tutte le imprese che nel 2024 abbiano sostenuto spese relative a: a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:



i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

ii) gli imballaggi in legno non impregnati;

c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;

e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni di cui all'allegato 1 del Decreto 2.4.2024.

1.2 In che modo è dimostrabile l'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione?

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, Decreto 2.4.2024, l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro, ovvero dal Responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del già citato Decreto, deve essere allegata al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.3 Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per i prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), Decreto 2.4.2024?

I beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), Decreto 2.4.2024, devono possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnici:

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti»;

b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie-miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie-miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici».

Il possesso del requisito tecnico di cui al precedente punto a), è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni o dichiarazioni di prodotto:

- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Per il requisito tecnico di cui al precedente punto b), invece, il possesso dello stesso è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma tecnica UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Decreto 2.4.2024, n. 132, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.4 Ai fini dell'ammissione della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2022, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), Decreto 2.4.2024?

I beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), Decreto 2.4.2024, devono possedere il requisito tecnico della biodegradabilità e della compostabilità, il quale deve essere dimostrato di norma mediante una certificazione che



attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002. Le certificazioni ai sensi della norma UNI EN 13432: 2002 si ritengono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della EN 13432: 2000.

Esclusivamente per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti le caratteristiche tecniche di biodegradabilità e di compostabilità del prodotto, riportando a tal fine i dati tecnici che consentano al Ministero di avvalorare tale dichiarazione.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Decreto 2.4.2024, n. 132, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.5 Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta, di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), Decreto 2.4.2024?

I beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), Decreto 2.4.2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70%. Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Decreto 2.4.2024, n. 132, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.6 Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio, di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), Decreto 2.4.2024?

beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), Decreto 2.4.2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 60%. Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Decreto 2.4.2024, n. 132, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.7 Ai fini dell'ammissibilità della spesa, quali requisiti tecnici e quali certificazioni sono richieste per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro, di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), Decreto 2.4.2024?



I beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), Decreto 2.4.2024, devono possedere il requisito tecnico del contenuto di materiale riciclato uguale al 100%. Tale requisito è dimostrabile attraverso una delle seguenti certificazioni:

- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
- certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Decreto 2.4.2024, n. 132, devono essere allegate al modulo di domanda, pena esclusione dall'agevolazione.

1.8 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per acquisti di beni agevolabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, Decreto 2.4.2024, oggetto di successiva rivendita da parte della stessa impresa beneficiaria nell'ambito dello svolgimento di attività di commerciale?

No, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni quelle spese riferite all'acquisto di beni che non siano utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, configurandosi unicamente come merce di rivendita operata da operatori del commercio.

1.9 Cosa si intende per legno impregnato, serve una dichiarazione che attesti la conformità alla definizione di imballaggio in legno non impregnato?

La definizione normativa può essere recuperata dal Decreto 5.2.98 (recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33, D.Lgs. n. 22/97).

In particolare, il paragrafo 16, Allegato 1, Decreto 5.2.98 "Rifiuti compostabili" include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità, alla lett. h), gli scarti di legno non impregnato [150103], alla lett. i), la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101], definendo anche i relativi requisiti (provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero). Tenuto conto di quanto contenuto nella FAQ 1.4, pubblicata in relazione ai quesiti più ricorrenti pervenuti per il bando Materiali di recupero, si ritiene che la caratteristica di "imballaggio in legno non impregnato" possa essere dichiarato dal fornitore unitamente alle caratteristiche tecniche della biodegradabilità e della compostabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero.

1.10 Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di pallets e casse in legno?

Pallets e casse in legno sono ammissibili solo se rientrano nella categoria descritta alla lett. b) dell'art. 4 comma 1, Decreto 2.4.2024 (150103 imballaggi in legno), a condizione che siano utilizzati dal soggetto richiedente nel proprio ciclo produttivo e fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dal Decreto 2.4.2024, n. 132. Si specifica che non sono ammissibili spese accessorie e non corredate da relativa certificazione/attestazione.

1.11 Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di tappi in sughero?

I tappi in sughero sono ammessi al contributo, poiché rientrano nella definizione di imballaggi ai sensi dell'art. 218, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero devono essere dichiarate dal fornitore, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal Decreto 2.4.2024, n. 132.

1.12 È considerato ammissibile il contributo CONAI?

Come previsto dall'art. 4, comma 1, Decreto 2.4.2024, n. 132, sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisto dei prodotti e/o imballaggi menzionati nel suddetto articolo. Pertanto, gli eventuali ulteriori costi presenti nelle fatture rendicontate, quali ad esempio, il contributo CONAI, non rientrano tra le spese ammissibili e restano a carico del soggetto beneficiario.

1.13 Sono valide le certificazioni Forest Stewardship Council (FSC) per la dimostrazione del requisito degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), Decreto 2.4.2024, n. 132?



Il certificato FSC non è valido per l'ammissibilità degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata della carta di cui all'art.4, comma 1, lett. c), Decreto 2.4.2024, n. 132, in quanto la certificazione non attesta in maniera univoca il possesso del requisito tecnico richiesto dal citato Decreto, ossia che il materiale riciclato, proveniente dalla raccolta differenziata, sia uguale o maggiore al 70%.

1.14 Sono considerati ammissibili i prodotti finiti realizzati con materiali diversi dalla plastica riciclata?

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), c), d), e), Decreto 2.4.2024, n. 132, sono ammissibili le spese aventi ad oggetto gli imballaggi primari e secondari ivi indicati, (già elencati alla FAQ 1.1) aventi i requisiti tecnici riportati per ciascuna tipologia di spesa all'Allegato 1 del predetto Decreto. Non sono ammesse le spese aventi ad oggetto beni diversi dai predetti imballaggi.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

2.1 Quale è la forma e l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile?

Alle imprese ammissibili all'agevolazione spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 36% delle spese sostenute nel 2024 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'art. 4, comma 1, Decreto 2.4.2024, n. 132, fino ad un importo massimo di € 20.000. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento per la singola annualità, di cui all'art. 7, comma 1, del citato Decreto (€ 5 milioni), il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

2.2 In relazione alle medesime spese, l'agevolazione è cumulabile con altri interventi agevolativi?

No. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, Decreto 2.4.2024, n. 132, il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1 Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home> dalle ore 12.00 dell'1.12.2025, fino alle ore 12.00 del 30.1.2026. Le istanze pervenute fuori dai predetti termini ovvero compilate in modo difforme dal modulo di domanda disponibile sul sito dedicato del Ministero, sono considerate irricevibili.

3.2 Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento della domanda nella procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, che deve risultare anche il soggetto sottoscrittore dell'istanza.

3.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) attiva. Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell'area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura "Bando materiali di recupero".

3.4. Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Nel manuale utente sono a disposizione tutte le indicazioni per la corretta compilazione della domanda e del modulo di attestazione delle spese. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda e del modulo di attestazione delle spese è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti.

3.5 Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?



Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:

- i. l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione;
- ii. le certificazioni tecniche di cui all'art. 4, comma 2, Decreto 2.4.2024, n. 132 e di cui all'Allegato 1 al predetto Decreto;
- iii. le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

Nel manuale utente saranno messe a disposizione tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda e del modulo di attestazione delle spese.

3.6 Il soggetto chiamato a sottoscrivere l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione non è in possesso della firma elettronica.

È possibile produrre un documento (basato sul fac-simile presente nell'ambito della procedura informatica) compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato in originale dal soggetto incaricato, ma sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente?

L'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese deve essere compilata esclusivamente nell'ambito della procedura informatica, inserendo i dati anagrafici del soggetto deputato al rilascio della stessa (Presidente del Collegio sindacale, ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro, ovvero dal Responsabile del centro di assistenza fiscale). La stessa deve essere quindi firmata digitalmente dal medesimo soggetto rilasciante l'attestazione. Il sistema non accetterà attestazioni con firma digitale non corrispondente. Si consiglia di prendere visione del manuale utente al fine di perfezionare l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese.

3.7 Quante domande può presentare un singolo soggetto?

Con riferimento alle spese 2024, ciascuna impresa può presentare una sola istanza di accesso all'agevolazione.

3.8 Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a € 16 (come previsto dalla Legge n. 147/2013, art. 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12, DPR n. 642/72, secondo il quale "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, CONCESSIONE E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

4.1 Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 2.4.2024, n. 132 il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti. Le istanze saranno tutte istruite indipendentemente dall'ordine di presentazione; nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento per la singola annualità, di cui all'art. 7, comma 1, del citato Decreto il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

4.2 In che modo è possibile fruire del credito di imposta concesso?

In accordo con l'art. 9, comma 1, Decreto 2.4.2024, n. 132 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, presentando il mod. F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 10, comma 1 del citato Decreto.



CAUSE DI REVOCA E CONTROLLI
5.1 In quali casi il contributo concesso viene revocato?
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, Decreto 2.4.2024, n. 132 il contributo è revocato nei seguenti casi: i. qualora venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11 del Decreto, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; ii. qualora il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11 del Decreto; iii. nel caso venga accertata dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.
5.2. Cosa succede nei casi in cui la revoca dell'agevolazione sia intervenuta successivamente alla fruizione della stessa?
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, Decreto 2.4.2024, n. 132 nei casi di revoca, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, DL n. 40/2010 al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 28.11.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)